

**ENTI ASSOCIATIVI – SCADE IL 15 DICEMBRE l'obbligo di comunicare per via telematica i dati rilevanti ai fini fiscali** da parte degli Enti Associativi da presentare ai sensi dell'articolo 30, dl 185/2008 convertito con modificazioni dalla legge 2/2009. La norma è stata introdotta per permettere il controllo della corretta applicazione dell'articolo 148 del DPR 917/86 per le imposte dirette e dell'articolo 4 del DPR 633/1972 per le imposte indirette; norme che trattano la non imponibilità ai fini tributari delle quote sociali, dei corrispettivi e dei contributi per gli enti associativi, ed altre agevolazioni fiscali quali la non imponibilità delle somministrazioni effettuate dai circoli di enti nazionali ai soci. Tali entrate continueranno ad essere non imponibili per gli enti associativi che sono in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che hanno fatto la comunicazione se dovuta. L'omessa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici sopra ricordati.

Non devono fare la comunicazione gli "Enti Commerciali" ovvero le associazioni in cui l'aspetto commerciale è prevalente per cui non potendo già usufruire delle agevolazioni sopra richiamate (es non imponibilità delle quote sociali) la mancata comunicazione del modello EAS non ha effetto escludendoli da agevolazioni di cui già non possono godere.

#### **Soggetti non tenuti alla presentazione del modello**

**In ambito pro loco** sono escluse dalla presentazione del modello le sole pro loco che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 ( 398/91 ). L'opzione per la 398/91 può essere fatta dalle pro loco che svolgono anche attività commerciale sino a 250.000,00 euro, e comporta necessariamente avere la partita iva e in particolare effettuare apposita comunicazione alla Siae. Pertanto, se a seguito di rinnovi senza un buon passaggio di informazioni attualmente in pro loco non si sa in che regime fiscale è la pro loco, si suggerisce di verificare se la pro loco ha la partita iva, e poi di sentire presso l'Agenzia Siae competente per territorio, che ha anche funzioni di controllo ai fini della 398/91, se sa dirvi se siete in regime di 398/91 verificando nella cartella intestata alla pro loco se in anni passati è stata fatta la comunicazione prevista.

**In ambito Unpli** non devono presentare il modello EAS gli organismi territoriali unpli di livello sub-regionale che non avendo proprio codice fiscale non sono autonomi rispetto al proprio comitato regionale, per cui non sono interessati dagli scopi della comunicazione.

#### **Soggetti tenuti a presentare il modello in forma ridotta**

**Le pro loco e gli organismi Unpli che sono "Associazioni di Promozione Sociale"** (ad esempio Unpli Nazionale) iscritte nei registri Nazionale e/o Regionali di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (383/00) devono compilare il modello in form molto ridotta, riempiendo soltanto il primo quadro con i dati identificativi dell'Ente, e le notizie richieste ai soli punti 4) , 5), 6), 25) e 26). Gli altri dati verranno ricercati dall'Agenzia delle Entrate dai Registri della 383/00, e solo se non reperibili potranno essere chiesti successivamente.

#### **Soggetti tenuti a presentare il modello completo**

**TUTTE le altre pro loco**, se non rientrano in uno dei due casi sopra indicati, grandi o piccole, con o senza partita iva, con o senza circolo, che fanno o che non fanno la dichiarazione dei redditi, iscritte o non iscritte all'Unpli, **sono tenute a trasmettere il modello EAS completo entro il 15 dicembre.**

Poiché **la regola della 398/91 vale solo per le pro loco e per nessuna altra associazione**, sono altresì tenute a fare la dichiarazione completa tutte le associazioni di secondo livello delle pro loco anche se in regime fiscale 398/91. Pertanto devono fare la comunicazione EAS completa i Comitati Regionali e gli altri organismi Unpli nonché le associazioni di secondo livello delle pro loco comunque denominate (ad esempio i Consorzi), purchè Enti non commerciali dotati di proprio codice fiscale, e se non hanno titolo a fare la dichiarazione ridotta.

**Come si comunica**

I dati vanno comunicati **esclusivamente per via telematica**, avvalendosi anche di un intermediario abilitato (caf / consulenti fiscali ecc ) al quale si porta il modello EAS compilato e firmato.

Si possono anche scaricare un apposito programma dal sito dell’Agenzia delle entrate, e fare da soli, ma non è semplice e comunque si consiglia di avvalersi di chi ci segue normalmente nella contabilità, se si tiene, o di un commercialista/ragioniere che possa aiutarci a compilare il modello con i dati necessari da comunicare.

Le sedi periferiche delle Agenzie delle Entrate hanno dato la loro disponibilità ad aiutare le associazioni a compilare e inviare il modello. Potete pertanto rivolgervi all’Agenzia delle Entrate competente per territorio.

**La mancata comunicazione** comporta che non si possono più usufruire delle agevolazioni richiamate, quali la non imponibilità delle quote sociali. **SCADENZA 15 dicembre**

**Modello da riempire e istruzioni necessarie per compilarlo**

E’ necessario compilare e sottoscrivere un apposito modello ( con 38 punti ), scaricabile con le relative istruzioni ( necessarie per compilare il modello correttamente ) dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

**Codice fiscale – Normalmente la pro loco deve averlo, ma la mancanza è sanabile**

Ai fini della presentazione del modello è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale. Nel caso in cui la pro loco non in regime di 398, quindi soggetta all’obbligo di trasmissione del presente modello, non ne sia in possesso, può richiederne l’attribuzione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.

La partita iva invece non è obbligatoria, in quanto posseduta solo da chi svolge attività commerciale e non da tutti.

**Obblighi successivi alla prima comunicazione**

In caso di variazione di alcuni dati (vedi le Istruzioni per la compilazione ), il modello dovrà essere nuovamente presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Qualora nel corso dell’anno si perdano i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del d.l. n. 185 del 2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”.

**Sito Agenzia Entate - Percorso attuale per rintracciare il modello e le istruzioni**

1) andare nel sito dell’Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

2) cliccare su ENTI ASSOCIATIVI >> [Prorogata al 15 dicembre la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi \(Provvedimento e Circolare n. 45\)](#). **Dovete scaricare:**

- [Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti Associativi - pdf](#)
- [Istruzioni per la compilazione - pdf](#) **da leggere attentamente**
- [Circolare n. 45 del 29/10/09 - pdf](#) - con ulteriori chiarimenti, da leggere attentamente